

## CREDITO LOMBARD

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### **BPER Banca S.p.A.**

Sede legale e amministrativa in Via San Carlo 8/20 – 41121 Modena

Telefono 059/2021111 (centralino) - Fax 059/2021333

Indirizzo email bpergroup@bper.it / sito internet www.bper.it

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia 4932

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese: 01153230360

Società appartenente al Gruppo Iva BPER Banca Partita Iva 03830780361

Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. – 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie

Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario

La banca è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia

### CHE COS'E' IL CREDITO LOMBARD

Il prodotto Credito Lombard è un prodotto a pacchetto, dedicato alla clientela appartenente al segmento "Consumatori", Private e Key Client Privati, che comprende:

- a) Conto Corrente Lombard (Conto Ordinario per tiraggi fido), su cui viene concessa l'apertura di credito per l'importo definito sulla base degli strumenti finanziari posti a garanzia.
- Conto Lombard destinato ai soli tiraggi di fido (previo accordo con Banca) con conseguente saldo strutturalmente negativo / zero.
  - Possibilità di movimentazione esclusivamente per giroconti verso Conto principale del cliente (effettuati da gestore) e non verso conti terzi
  - Bloccata possibilità di effettuare giroconti verso Conto Corrente destinato a gestione portafoglio a garanzia.
  - Impossibilità di sconfinare del Conto oltre l'importo di fido accordato.
  - Possibilità di ridurre esposizione attraverso giroconti / bonifici.
- b) Conto Corrente tecnico (destinato alla liquidazione dei titoli in scadenza e alla liquidità derivante dalla rotatività del portafoglio a garanzia)
- Conto Corrente associato al Dossier a Garanzia (necessario anche in caso di garanzia composta esclusivamente da GP)
  - Finalità principale gestione della liquidità derivante da scadenze, cedole, dividendi e operazioni di compra/vendita degli strumenti finanziari a garanzia
  - Impossibilità di prelevare la liquidità sul Conto (in quanto parte della garanzia complessiva), al netto dei casi di valore portafoglio a garanzia «over capiente» (superiore al valore iniziale sulla base del quale è stato definito il Lombard) ed esclusivamente per il solo ammontare di differenza tra valore portafoglio aggiornato e valore iniziale.
  - Possibilità di ricevere giroconti e bonifici, in particolare per reintegro garanzia.
- Entrambi i conti sono visibili su Smartweb, ma solo in modalità di consultazione (informativa).

- c) Dossier Titoli a garanzia (associato al Conto Corrente tecnico)

L'apertura di credito accordata attraverso il Credito Lombard è garantita da Pegno su Gestioni Patrimoniali/ strumenti finanziari/ liquidità di conto corrente e si intende finalizzata a generare liquidità aggiuntiva per acquisto di beni/servizi. E' vietato l'utilizzo "a leva" per acquisto strumenti finanziari; inoltre il prodotto non è finalizzato all'acquisto di beni immobili rientranti nella normativa MCD (Credito immobiliare ai consumatori) per i quali la banca offre prodotti dedicati.

L'importo del Credito Lombard deve essere maggiore di 75.000 euro e comunque non superiore al 50% dell'AuM (Assets under management) del cliente.

Tra i principali **rischi**, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;

- rischi di mercato e di credito attinenti gli strumenti finanziari posti a garanzia.

Per saperne di più:

**GUIDA PRATICA - LA CENTRALE DEI RISCHI IN PAROLE SEMPLICI**

La Centrale dei rischi (CR) e' una banca dati, ossia un archivio di informazioni, sui debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario. E' gestita dalla Banca d'Italia.

Sul nostro sito Internet e' disponibile la Guida La centrale dei rischi in parole semplici che ne illustra il funzionamento e i diritti del cliente.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>IMPORTO MINIMO</b> | 75.001,00 Euro |
|-----------------------|----------------|

### TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE – TASSO ENTRO IL FIDO

Il tasso debitore entro il fido, con i relativi limiti di importo, qualora valorizzati, rileva e trova applicazione solo in presenza e fino a concorrenza del fido eventualmente concesso, tenendo conto del saldo per valuta (c.d. saldo liquido).

|   |  |
|---|--|
| INDICE DI RIFERIMENTO                     | EUR 3M/360 MMP ARROT. 0,10 SUP.<br>AGGIORN. MENSILE<br>Attualmente pari a 4,0000 |
| SPREAD                                    | 3,1500 Punti   |
| TASSO FINITO ATTUALMENTE APPLICATO PARI A | 7,1500 %   |
| TASSO DEBITORE MINIMO                     | 3,1500 %   |

### TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE SULLE SOMME UTILIZZATE EXTRA FIDO

Il tasso debitore extra fido rileva e trova applicazione sulla parte del saldo debitore del conto eccedente il fido eventualmente concesso, tenendo conto del saldo per valuta (c.d. saldo liquido).

Il tasso debitore extra fido non si applica in presenza di sconfinamento solo sul saldo per valuta (c.d. saldo liquido).

|   |  |
|---|--|
| INDICE DI RIFERIMENTO                     | EUR 3M/360 MMP ARROT. 0,10 SUP.<br>AGGIORN. MENSILE<br>Attualmente pari a 4,0000 |
| SPREAD                                    | 3,1500 Punti   |
| TASSO FINITO ATTUALMENTE APPLICATO PARI A | 7,1500 %   |
| TASSO DEBITORE MINIMO                     | 3,1500 %   |

L'esposizione nel contratto di un tasso debitore entro il fido e extra fido non rappresenta, in ogni caso, autorizzazione ad utilizzare il conto a debito oltre il limite del medesimo.

|  |  |
|--|--|
| <b>Periodicità di conteggio interessi debitori</b> | annuale  |
| <b>Calcolo degli interessi</b>                     | riferimento anno civile (365/365,<br>se bisestile 366/366) |

## COMMISSIONE ONNICOMPRESIVA (COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI -C.D.F.)

|  |                   |
|--|-------------------|
| La commissione disponibilità fondi (C.D.F.) rileva e trova applicazione nel solo caso di concessione di fido a valere su conto corrente per il servizio di messa a disposizione delle somme; viene applicata, con periodicità trimestrale, in misura proporzionale all'importo e alla durata (giorni effettivi) del fido eventualmente concesso. | 0,20% trimestrale |
|--|-------------------|

## COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE PER UTILIZZI EXTRA - FIDO

|   |                     |
|---|---------------------|
| Commissione istruttoria veloce (C.I.V.) <b>per clienti consumatori</b>  |                     |
| - importo commissione   | € 0,00              |
| - commissione massima trimestrale   | € 0,00              |
| - franchigia iniziale di sconfinamento  | € 200,00            |
| - franchigia di peggioramento sconfinamento   | € 100,00            |
| - franchigia di durata  | 0 giorni lavorativi |
| La commissione di istruttoria veloce non è applicata, per un massimo di una volta per ciascun trimestre solare, quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: |                     |
| ○ per gli utilizzi extra - fido, l'ammontare complessivo di questi ultimi, anche se derivante da più addebiti, è inferiore o pari a 500 euro;                     |                     |
| ○ lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.  |                     |

## SPESE E COMMISSIONI

|  |        |
|--|--------|
| Recupero spese per invio comunicazioni periodiche (cartacee)                                   | € 0,90 |
| Recupero spese per invio comunicazioni periodiche on line (ove sia stato attivato il servizio) | € 0,00 |

## QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

| IPOTESI   | CONDIZIONI   | TAEG          |
|---|--|---------------|
| <b>fido con scadenza indeterminata di euro 75.001</b> | Tasso debitore annuo nominale: <b>7,15%</b><br><br>Commissione per la messa a disposizione di fondi annuale: <b>0,80%</b><br>Spese di tenuta conto: 1 prelievo ed 1 versamento trimestrali (pari a 0,00 €)<br>Recupero spese per invio comunicazione periodica annuale fido (cartacea): 0,90 € | <b>8,19 %</b> |

Il calcolo è effettuato ipotizzando un fido accordato a tempo indeterminato di 75.001,00 € totalmente utilizzato per l'intero trimestre solare.

È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito [www.bper.it](http://www.bper.it).

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet [www.bper.it/trasparenza](http://www.bper.it/trasparenza).

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto da parte della Banca

La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal fido, ancorché concesso a tempo determinato, nonché di ridurlo o di sospenderlo, con un preavviso al Cliente non inferiore a un giorno per il pagamento di quanto dovuto.

Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di decadenza dal termine previste dalla legge o si siano prodotti eventi che incidono negativamente sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria od economica e che, conseguentemente, possono costituire pericolo o pregiudizio per il credito della Banca o renderne più difficile o gravoso il recupero la Banca può chiedere, con la comunicazione del recesso, il pagamento immediato.

Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore, la Banca:

- nel caso di fido a tempo indeterminato, può recedere, ridurla o sospenderla con effetto immediato, qualora ricorra giusta causa o giustificato motivo, ovvero con un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni;

- nel caso di fido a tempo determinato, la facoltà di recesso, di riduzione o di sospensione è esercitabile per giusta causa.

In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

### Recesso dal contratto da parte del Cliente

Il Cliente ha facoltà di recedere, in qualunque momento, dal fido sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, dandone comunicazione per iscritto alla Banca, con conseguente obbligo per il medesimo Cliente di provvedere al pagamento immediato, in favore della stessa, di tutto quanto risulti dovuto.

### Diritto di recesso del Cliente - Contratto concluso a distanza

Qualora la conclusione del Contratto avvenga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso dallo stesso senza alcuna penale e senza la necessità di indicare la motivazione entro 14 giorni lavorativi dalla data di conclusione del contratto. Al fine di avvalersi di tale diritto, il Cliente dovrà inviare apposita comunicazione tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: BPER Banca S.p.A. - Via San Carlo n. 8/20 – 41121 Modena (MO) o mediante pec alla casella [bper@pec.gruppobper.it](mailto:bper@pec.gruppobper.it).

Fatto salvo il diritto di recesso, l'inoltro da parte del Cliente di una disposizione a valere sul presente Contratto prima del decorso del predetto termine di 14 giorni vale come richiesta di esecuzione del Contratto. Il Cliente che ha richiesto ed usufruito dei servizi bancari previsti dal Contratto prima dell'esercizio del diritto di recesso è tenuto a corrispondere alla Banca le relative spese secondo quanto indicato nel Documento di Sintesi.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La chiusura del rapporto di fido è immediata al momento in cui acquista efficacia il recesso.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca istituito presso la Direzione Generale, **Via San Carlo 8/20, Modena**, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Il cliente può inoltre consultare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario – ABF disponibile sul sito internet della Banca ([www.bper.it](http://www.bper.it)) nella sezione dedicata alla Trasparenza.

L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale nei seguenti Collegi:

**Milano** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto.

Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, tel. 02 72424246.

**Torino** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale 8, 10121 Torino, tel. 011 5518590.

**Bologna** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna e Toscana,

Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour, 6, 40124 Bologna, tel. 051 6430120.

**Roma** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, oppure in uno Stato estero.

Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, tel. 06 47929235.

**Napoli** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Campania e Molise.

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, tel. 081 7975350

**Bari** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Puglia.

Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour 4, 70121 Bari, tel. 080 5731510

**Palermo** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Sicilia e Sardegna.

Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour, 131/A, 90133 Palermo, tel. 091 6074310.

Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

### **Conciliazione**

Il Cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

| <b>LEGENDA</b>                                     |  |
|--|--|
| <b>Commissione di Disponibilità Fondi (C.D.F.)</b> | La commissione disponibilità fondi (C.D.F.) è prevista in caso di concessione al Cliente di un fido sul conto corrente, per il servizio di messa a disposizione delle somme.<br>Viene applicata, con periodicità trimestrale, in relazione all'importo e alla durata (giorni effettivi) del fido concesso.   |
| <b>Commissione di istruttoria veloce (C.I.V.)</b>  | La commissione di istruttoria veloce viene applicata a fronte dell'eventuale utilizzo e/o addebito di somme in eccedenza rispetto all'importo del fido concesso dalla Banca ("sconfinamento extrafido") e dell'eventuale peggioramento dello sconfinamento, tenuto conto del saldo disponibile di fine giornata, ferma restando la possibilità per la Banca di non consentire lo sconfinamento.<br>La commissione di istruttoria veloce è applicata in caso di sconfinamento avente una durata superiore a quella indicata ("franchigia di durata"); a fronte di più sconfinamenti avvenuti nel corso della stessa giornata sarà comunque applicata una sola commissione di istruttoria veloce. A prescindere dalla qualifica rivestita dal Cliente, la commissione di istruttoria veloce non è comunque applicata qualora lo sconfinamento abbia avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca, sul presupposto che in questo caso non vi sia istruttoria. La commissione di istruttoria veloce non è, altresì, applicata in caso di sconfinamento e di peggioramento dello sconfinamento che, a prescindere dalla durata, risultino di ammontare inferiore agli importi delle franchigie indicate nel presente Foglio Informativo ("franchigia iniziale di sconfinamento" e "franchigia di peggioramento sconfinamento"). |
| <b>Consumatore</b>                                 | Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.  |
| <b>Franchigia iniziale di sconfinamento</b>        | Importo dello sconfinamento entro il quale la Banca non applica la Commissione di istruttoria veloce.  |
| <b>Franchigia di peggioramento sconfinamento</b>   | Importo di peggioramento di uno sconfinamento entro il quale la Banca non applica la Commissione di istruttoria veloce.  |
| <b>Franchigia di durata</b>                        | Numero di giorni lavorativi - dello sconfinamento e dell'eventuale peggioramento dello stesso - entro i quali la Banca non applica la Commissione di istruttoria veloce.   |
| <b>Saldo contabile</b>                             | Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi gli importi non ancora giunti a maturazione.   |
| <b>Saldo disponibile</b>                           | E' il saldo che si ottiene elencando le operazioni in ordine di data di disponibilità (data in cui la Banca conosce l'esito).  |
| <b>Saldo "liquido"</b>                             | Per saldo liquido si intende il saldo determinato dalla differenza tra le operazioni a debito e quelle a credito, ordinate in base alla valuta e per le quali quest'ultima è anteriore o coincidente con la data di determinazione del saldo stesso.   |
| <b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>        | Indica il costo totale su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso.   |
| <b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>        | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria di operazioni corrispondente, aumentarlo di un quarto e aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali (la differenza tra il tasso così ottenuto ed il TEGM non può comunque essere superiore a otto punti percentuali), e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.  |
| <b>Tasso debitore</b>                              | Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Il cliente può autorizzare l'addebito degli interessi sul conto.  |
| <b>Tasso debitore "entro il fido"</b>              | Il tasso debitore "entro il fido", con i relativi limiti di importo, qualora valorizzati, rileva e trova applicazione solo in presenza e fino a concorrenza del fido eventualmente concesso, tenendo conto del saldo per valuta (c.d. saldo liquido).  |
| <b>Tasso debitore "oltre il fido"</b>              | Il tasso debitore "oltre il fido" rileva e trova applicazione sulla parte del saldo debitore del conto eccedente il fido eventualmente concesso, tenendo conto del saldo per valuta (c.d. saldo liquido). Il tasso debitore "oltre il fido" non si applica in presenza di sconfinamento solo sul saldo per valuta (c.d. saldo liquido).  |
| <b>Tasso minimo</b>                                | Tasso al di sotto del quale il finanziamento a tasso variabile non potrà scendere, indipendentemente dall'andamento dell'indice di riferimento applicato.  |

## Prodotto offerto fuori sede

Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente

Indirizzo

Telefono

Qualifica

(nel caso di soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi dell'iscrizione)

Dichiarazione del cliente cui viene consegnato il presente foglio informativo unitamente alla Guida relativa all'accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Guida ABF) e alla Tabella Tassi Effettivi Globali Medi (Tabella T.E.G.M.) prevista dalla legge n. 108/1996.

Data \_\_\_\_\_

Firma per avvenuta ricezione

\_\_\_\_\_